

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

36° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2732) **Deputati CAPITELLI ed altri:**
Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag.
BERGONZI (<i>Rifond. Com.-Progr</i>)	
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	
BRIGNONE (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	
BRUNO GANERI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), <i>relatrice alla Commissione</i>	
MASINI, <i>sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione</i>	
MASULLO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2732) Deputati CAPITELLI ed altri: Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2732, rinviata nella seduta di ieri.

Ricordo che nella seduta del 16 scorso è stata svolta la relazione introduttiva, e comunico che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, mentre già in precedenza la Commissione bilancio aveva espresso il proprio nulla osta.

Alle 12 di oggi è decorso il termine per la presentazione di emendamenti senza che ne sia stato presentato alcuno.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Differimento di termini riguardanti
l'organizzazione scolastica e l'edilizia
scolastica)*

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4^a serie speciale, del 26 ottobre 1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62, 4^a serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa fino all'anno scolastico 1997-1998.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e

sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto delle province dal 1° gennaio 1997 fino alla data della stipula delle convenzioni stesse, con le somme dovute per lo stesso periodo alle province ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.

5. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

6. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, finanziate con il ricorso a mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere utilizzate, nei limiti dell'importo del mutuo concesso, per lavori suppletivi o di variante al progetto originario, prescindendo dall'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Le delibere con le quali gli enti locali competenti dispongono l'uso delle predette economie devono essere comunque comunicate, per presa d'atto, all'istituto mutuante.

7. Al fine di consentire un più esaustivo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorchè già concessi, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ovvero dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso. I finanziamenti così attribuiti o riassegnati sono revocati e posti in economia qualora l'ente locale interessato non abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del relativo mutuo. Le medesime regioni possono altresì disporre, con provvedimento motivato, che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea.

8. Nell'ambito dei singoli piani annuali attuativi dei piani regionali triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le regioni, ferma restando l'imputazione delle risorse alla originaria annualità di riferimento, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorchè già concessi, disposti nei precedenti piani annuali nonchè riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo di un mutuo già concesso ai sensi della medesima legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 4 della legge n. 23 del 1996.

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2732, concernente "Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica" che all'articolo 1 prevede, nel comma 2, l'estensione, fino all'anno scolastico 1997/98, della validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo e, nel comma 3, la proroga, per un ulteriore anno scolastico, delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di personale docente già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

considerato che le norme vigenti (articolo 437, comma 2, e articolo 559 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevedono che le assunzioni del predetto personale decorrono dall'inizio dell'anno scolastico,

considerato che con il disegno di legge si è intesa mantenere la validità delle predette graduatorie anche per l'anno scolastico 1997/98, senza soluzione di continuità rispetto all'anno scolastico 1996/97,

considerato che il predetto disegno di legge è stato presentato al Parlamento nel corso dell'anno scolastico 1996/97 ed approvato dalla Camera il 31 luglio 1997, e che la sospensione estiva dei lavori parlamentari non ne ha consentito l'approvazione definitiva entro la fine del medesimo anno scolastico,

impegna il Governo

ad applicare le norme in questione, in conformità e in coerenza con la finalità e la *ratio* che hanno ispirato la presentazione e l'approvazione parlamentare del disegno di legge, nel senso che le assunzioni da disporre sulla base delle graduatorie così prorogate abbiano effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1997/98, ferma restando la decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio».

0/2732/7^a/1 BRUNO GANERI, BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI, OCCHIPINTI, MANIERI, BERGONZI, CORTIANA, RESCAGLIO, MELE, MASULLO

BRUNO GANERI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, prima di illustrare l'ordine del giorno, desidero rivolgere a tutti i colleghi un ringraziamento (ma è la scuola italiana a ringraziare) per aver deciso molto responsabilmente di non presentare emendamenti al disegno di legge in esame, che riveste carattere di estrema urgenza e la cui approvazione in tempi rapidissimi consentirà di dare subito una risposta concreta alle attese del personale della scuola che versa in condizioni di precarietà. Ho contezza, come credo ne abbiano tutti i colleghi, di situazioni allarmanti, generate dalle voci che si sono diffuse in tutti i provveditorati d'Italia quando si è sparsa la notizia che il 50 per cento delle cattedre che doveva essere assegnato a vincitori di concorsi in relazione alla proroga delle gra-

duatorie non sarebbe stato assegnato o sarebbe stato accantonato in attesa del prossimo bando di concorso.

Facendoci carico delle ansie e delle aspettative degli operatori della scuola, abbiamo presentato un ordine del giorno volto a ribadire un impegno che per la verità noi riteniamo il Governo abbia assunto in relazione alle nomine in ruolo che potranno essere effettuate subito dopo l'approvazione di questo provvedimento e che saranno numerose, anche a seguito della massiccia richiesta di pensionamenti verificatasi in corso d'anno. Tali nomine interesseranno parecchie centinaia di unità: dalle notizie in mio possesso, soltanto per la scuola elementare in Campania ci saranno 900 assunzioni in ruolo; mentre, sempre per la scuola elementare, nel Lazio le assunzioni saranno 600-700. Ebbene nell'ordine del giorno si chiede che per tali procedure le norme indicate vengano applicate: «in conformità e in coerenza con la finalità e la *ratio* che hanno ispirato la presentazione e l'approvazione parlamentare del disegno di legge, nel senso che le assunzioni da disporre sulla base delle graduatorie così prorogate abbiano effetto giuridico dall'inizio dell'anno scolastico 1997/78, ferma restando la decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio».

L'ordine del giorno reca la firma di tutti i colleghi della maggioranza; ma sarebbe la conclusione migliore di un *iter* legislativo rapido, per un provvedimento che potrebbe sembrare minore ma che avrà invece grande rilevanza, se, come spero e mi auguro veramente, tutti i Gruppi volessero aderire a questo documento affinché esso possa essere presentato come ordine del giorno della Commissione.

BEVILACQUA. A nome del mio Gruppo dichiaro di condividere l'ordine del giorno.

MASINI, *sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Visto l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo, se nessuno insiste per la sua votazione, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Norma di sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BERGONZI. Sono completamente d'accordo sul provvedimento, sia per quanto riguarda la parte che si riferisce alla proroga delle graduatorie, sia per quanto riguarda la parte che si riferisce alla proroga delle graduatorie, sia per quanto riguarda la parte che si riferisce all'edilizia scolastica.

Vorrei fare un'osservazione a proposito della proroga delle graduatorie, prevista anche nel disegno di legge n. 932 in discussione presso la nostra Commissione. Se è stato giusto inserire queste norme nel disegno di legge n. 2732, non va dimenticato che la discussione del disegno di legge n. 932 sul personale scolastico doveva iniziare sin dalla giornata di ieri ed è stata rimandata alla prossima settimana. Vorrei allora ribadire che i tempi per l'approvazione del disegno di legge n. 932 sono strettissimi: mi permetto di rivolgere un invito a tutta la Commissione a fare in modo che quel provvedimento sia approvato quanto prima dal Senato (se possibile con le modifiche che io auspico vengano apportate, ma questo dipenderà dalla volontà dei colleghi) perchè considererei un fatto di estrema gravità politica se non riuscissimo ad approvare norme così importanti.

BEVILACQUA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Allenza nazionale perchè condividiamo l'urgenza del provvedimento e riteniamo comunque utile la sua approvazione, in particolar modo perchè esso corrisponde alle aspettative del personale docente ed affronta il problema dell'edilizia scolastica.

Riteniamo, inoltre, opportuno l'ordine del giorno presentato, che può quindi essere considerato iscritto nel provvedimento stesso.

BRIGNONE. Il Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendnete è favorevole al differimento dei termini e alla proroga delle graduatorie.

La considerazione del problema dell'edilizia scolastica è dettata dalla particolare necessità di rimediare agli scompensi determinati dalla legge n. 23 del 1996; infatti non sono state ancora perfezionate le convenzioni fra i precedenti proprietari degli edifici e le amministrazioni provinciali, le quali si sono trovate da un giorno all'altro ad affrontare una serie di problemi di edilizia scolastica non indifferenti, usufruendo di finanziamenti da parte dello Stato che spesso non sono stati nemmeno sufficienti per effettuare le opere necessarie per il recepimento delle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994. Molti presidi, pertanto, stanno inviando agli organi competenti – addirittura alle prefetture, per conoscenza, al fine di tutelarsi – documentazioni volte a dimostrare la situazione in cui versano gliedifici scolastici, situazione che deve essere monitorata dalle amministrazioni provinciali secondo criteri oggettivi e non solo in base alle comunicazioni stesse dei presidi. Si tratta spesso di edifici che non ricevono la manutenzione proprio in attesa del trasferimento di proprietà.

MASULLO. A nome del Gruppo che rappresento, dichiaro che siamo perfettamente concordi nel sostenere il provvedimento in esame, soprattutto perchè esso è diretto – come, ritengo, intendiamo tutti

noi - alla liquidazione della frammentarietà e dei grovigli creati dalla disorganizzazione in cui la scuola ha versato in passato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

MASINI, *sottosegretaria di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei assicurare i commissari in ordine alla sollecitazione dell'esame degli altri provvedimenti in materia su cui permane la piena attenzione da parte del Governo.

Esprimo, inoltre, un apprezzamento per la sensibilità che questa Commissione ha dimostrato con la tempestiva approvazione del disegno di legge n. 2732, avvenuta in tempo utile, corrispondendo così ad una esigenza particolarmente sentita.

Rivolgo un ringraziamento a tutti i commissari, proprio nello spirito e con l'intendimento che il provvedimento va da incontro a problemi molti urgenti che la scuola italiana presenta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO